



AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 4 settembre 2019, in presenza dell'avv. Nicola Fabiano, presidente, del dott. Umberto Rapetto, vice presidente, dell'Avv. Patrizia Gigante componente e della Dirigente avv. Maria Sciarrino;

Vista la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

Visto il reclamo presentato all'Autorità Garante in data 19 giugno 2019 dall'Avv. XXX in nome e per conto di XXX con il quale, ai sensi dell'art. 66 della Legge 171/2018 chiede la rimozione degli URL citati nell'istanza e che si riferiscono ad articoli pubblicati nel 2010 relativi ad una vicenda giudiziaria che l'ha visto coinvolto nella Repubblica di San Marino

Il ricorrente chiede in particolare a questa Autorità Garante:

- la rimozione di un articolo pubblicato in data 25 agosto 2010 intitolato XXX nonché di tutti quei link e riferimenti ad esso collegati.

CONSIDERATO

che il ricorrente ha in particolare lamentato il pregiudizio che tale articolo gli sta arrecando all'onore e alla reputazione commerciale in quanto il XXX svolge attività imprenditoriale all'interno della Repubblica di San Marino.

che la Corte d'Appello di Ancona in data 5 /7/2016 ha pronunciato sentenza di non doversi procedere e di assoluzione nei confronti di XXX;

che alla luce della citata sentenza XXX personalmente e mediante il proprio legale, Avv, XXX, ha più volte chiesto a XXXX di provvedere alla rimozione degli articoli de quo, ma che tali richieste non hanno trovato accoglimento;

che non vi sono link che rimandino alla conclusione della vicenda giudiziaria in senso favorevole a XXX;

che ai fini della valutazione dell'esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all'oblio, occorre tenere conto, oltre che del fondamentale elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche dell'esito della sentenza e del venir meno dell'interesse pubblico;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

che dalla pubblicazione degli articoli contenuti nei citati URL è trascorso un considerevole lasso temporale e che le notizie hanno ormai esaurito i propri effetti in termini di esercizio del diritto di cronaca e del corrispondente interesse pubblico;

PER QUESTI MOTIVI L'AUTORITÀ GARANTE

accoglie il ricorso e ordina a XXX, ai sensi dell'art. 59 comma 2 della Legge 171/2018, di rimuovere con effetto immediato dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL indicati nella premessa del presente provvedimento e di darne riscontro a questa Autorità

Il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell'art. 59 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 72 comma 2 lettera d) della legge 171/2018.

Ai sensi dell'art. 69 della legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 70 della legge 171/2018.

San Marino 4 settembre 2019

Il Dirigente
(Avv. Maria Sciarrino)

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: Avv. XXX, XXX e a XXXX

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agdpd.sm
www.garanteprivacy.sm